



MINEO S.M. GANZARIA VIZZINI SAN CONO RAMACCA RADDUSA LICODIA EUBEA

“CONSORZIO “CALATINO TERRA D’ACCOGLIENZA”

DISCIPLINARE D’INCARICO

Nell’anno 2014 il giorno 09 del mese di gennaio, il Consorzio “Calatino Terra di Accoglienza” di Mineo, rappresentato dal Direttore Generale dott. Giovanni Ferrera, nato a Catania il 10.01.1950 ed il dott. Michele Renato Cappella, nato a Grammichele il 23.10.1953, residente a Grammichele in via Basile n. 8,

Premesso

- che con la Determinazione presidenziale n. 02 del 07.01.2014 il Presidente del C.d.A di questo Consorzio ha individuato il soggetto estraneo cui conferire incarico di collaborazione autonoma, come esperto nell’ambito delle attività del Consorzio “Calatino Terra di Accoglienza” per la gestione del CARA di Mineo, nella persona del dott. Michele Renato Cappella, nato a Grammichele il 23.10.1953;

stipulano e convengono quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO

Il dott Michele Renato Cappella con il presente contratto si obbliga a porre in essere nei confronti della Amministrazione committente le attività relative all’incarico di collaborazione autonoma professionale presso il Consorzio per i compiti e funzioni indicati nella citata determinazione presidenziale e precisamente:

Funzioni di collaborazione per l’espletamento delle attività connesse con le competenze del Presidente del C.d.A ed, in particolare, per l’individuazione delle iniziative complementari o strumentali necessarie all’integrazione degli immigrati nei Comuni del Consorzio, come previste nella legge n. 147/2013, con riferimento al tema della sicurezza all’interno ed all’esterno del CARA di Mineo.

Oltre allo svolgimento di dette attività l’esperto dovrà altresì impegnarsi a partecipare agli incontri di progettazione, se richiesto, senza oneri aggiuntivi di alcuna natura, al fine di raccordare la propria attività con quella degli altri operatori del progetto, rispettando il contenuto dello stesso.

ART. 2 - TIPOLOGIA DEL RAPPORTO

L’attività ha specifico contenuto professionale e sarà svolta senza alcun vincolo di subordinazione. Il collaboratore non è soggetto a vincoli di orario. Il collaboratore si impegna a svolgere l’incarico con la diligenza professionale adeguata alla propria specializzazione, garantendo la propria presenza in tutte le occasioni in cui ciò sia richiesto in relazione all’oggetto del contratto.

Le prestazioni oggetto dell'incarico hanno specifico contenuto professionale, saranno di natura occasionale, limitate a migliorare la gestione del CARA ed alla realizzazione della prosecuzione di detto intervento nel territorio di Mineo, senza alcun obbligo o instaurazione di rapporto di lavoro con il Consorzio.

Il collaboratore si avvarrà delle proprie capacità professionali e potrà utilizzare gli strumenti in dotazione al Consorzio oltre alla dotazione strumentale propria.

L'attività verrà svolta in costante collegamento con l'Amministrazione del Consorzio ed in particolare con il Direttore Generale.

Il collaboratore presenterà un rapporto sulle attività svolte al termine dell'incarico.

Il collaboratore resta libero di assumere altri incarichi purché l'attività svolta presso altri soggetti pubblici o privati non leda direttamente o indirettamente gli interessi del Consorzio.

Il Consorzio provvederà a trattenere e versare all'Amministrazione finanziaria dello Stato la ritenuta d'acconto nella misura di legge; qualsiasi altra incombenza e conseguente responsabilità, di natura previdenziale, assicurativa e fiscale, verrà assolta direttamente dal collaboratore.

ART. 3 - SEDE DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

La sede di svolgimento delle attività oggetto del presente incarico è quella del Comune di Mineo, sede legale del Consorzio.

ART. 4 - DURATA

L'attività di collaborazione avrà inizio dal giorno di sottoscrizione del presente disciplinare sino al 31 dicembre 2014. L'incarico sarà risolto di diritto al cessare, per qualsiasi causa, del mandato dell'attuale Presidente del Consiglio di Amministrazione del Consorzio .

ART. 5 - COMPENSO

Per l'espletamento della collaborazione in argomento è riconosciuto un compenso che viene concordato e consensualmente determinato in € 1.220,00 a lordo di ogni tributo ed onere (se dovuto) che rimangono a carico dell'incaricato, in deroga all'art. 14 della L.R. n.7/92.

Viene riconosciuto, altresì, il rimborso delle spese di viaggio documentate e preventivamente autorizzate dal Presidente.

Alla liquidazione si provvederà mensilmente previa presentazione di regolare fattura, vistata dal Direttore Generale a conferma della effettiva prestazione.

ART. 6 - NORMA DI CHIUSURA

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto si applicano gli artt.2222 e segg. del codice civile.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Giovanni Ferrera)



IL COLLABORATORE

(dott. Michele Renato Cappella)

